

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

### **RICORSO CON SOSPENSIVA**

La Prof.ssa Giulia Ticli, nata a Palermo il 10.08.1991, c.f.: TCLGLI91M50G273F, e ivi residente in Via Remo Sandron n° 61, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ticli c.f.: TCLLSN64T19D969G del Foro di Palermo, elettivamente domiciliata a Palermo in P.zza V. E. Orlando 6, CAP 90138, presso lo studio del difensore, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale redatta su foglio separato, da intendersi congiunta al presente atto, e dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni ex art. 136 del D.L.vo n° 104/10, al numero di fax 091.331101 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *a.ticli@pecavvpa.it*, propone ricorso,

### **CONTRO**

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), CF 80185250588, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, sede di Palermo, CF 80012100824 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
- il Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà, con sede a Palermo in Via Don Orione 44 90146 Palermo, CF 97291730824, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

### **ED ALTRESÌ NEI CONFRONTI**

dei seguenti contro interessati che seguono in graduatoria:

- la Prof.ssa D'Alessio Gaelle Sabrina, nata all'estero il 11.03.1984, domiciliata in Via Sgarlata n° 11 – 90133 Palermo c/o Istituto T.C. “Francesco Ferrara”,
- la Prof.ssa Corinne Latteur, nata all'estero il 06.04.1964, domiciliata in via Giovanni Aurispa n° 72 - 90145 Palermo

per ottenere l'

#### **ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- dell'**Ordinanza Ministeriale n° 60 del 10.07.2020**, pubblicata il 20.07.2020 nel sito internet del MIUR e nella Gazzetta Ufficiale n° 181 Serie Generale, contenente “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui implicitamente escludesse la laurea conseguita all'estero quale titolo di accesso alla classe di concorso B-02, in virtù del richiamo al D.P.R. n° 19 del 14.2.2016;
- del **Decreto Dipartimentale n° 858 del 21.07.2020**, pubblicato nel sito internet del MIUR il 21.07.2020, contenente le “Modalità per la presentazione delle istanze” in relazione alle su citate “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto”, nella parte in cui implicitamente escludesse la laurea conseguita all'estero quale titolo di accesso alla classe di concorso B-02 in virtù del richiamo al D.P.R. n° 19 del 14.2.2016;
- del **Decreto di Rettifica emesso il 17.9.2020** e pubblicato in data 18.9.2020 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo, con il quale si dispone l'esclusione della ricorrente dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze II^ Fascia e dalle Graduatorie di Istituto su posto comune del personale docente per la provincia di Palermo, per la Classe di Concorso BA-02;

- della **Comunicazione, a seguito di accesso agli atti**, del 28.9.2020, con la quale l'Istituto Linguistico Statale "Ninni Cassarà" di Palermo, individuato dall'U.S.R. Sicilia quale istituto polo per la valutazione delle domande degli aspiranti, ha informato la ricorrente per le vie brevi delle ragioni dell'esclusione dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze in quanto priva di un valido titolo di studio;
- della **Graduatoria Provinciale per le Supplenze**, vigente a far data dal 18.09.2020, emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo, nella parte relativa alla Classe di Concorso BA-02, come risultante dagli aggiornamenti e dai depennamenti;
- del **Provvedimento dell'U.S.R. Sicilia del 25.9.2020**, con il quale l'incarico annuale per la cattedra di Conversazione Lingua Straniera – Francese BA-02 presso l'I.T.S. "Francesco Ferrara" di Palermo e presso il Liceo Scientifico Statale "Santi Savarino" di Partinico (PA) è stato assegnato alla Prof.ssa D'Alessio Gaelle Sabrina;
- nonché avverso tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compreso l'eventuale provvedimento di rigetto (implicito nel silenzio serbato o esplicito ma di cui non si conoscono gli estremi non essendo stato comunicato) del reclamo presentato all'U.S.R. dall'odierna ricorrente in data 24.9.2020.

### **FATTO**

Nel periodo compreso tra aprile e luglio del 2020 il Ministero dell'Istruzione avviava una serie di procedure selettive per il reclutamento del personale docente da inserire nei vari ordini e gradi della scuola, allo scopo di coprire i posti a cattedra resisi vacanti, sia prevedendo l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che il conferimento di incarichi a tempo determinato, per questi ultimi, previa la formazione delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

A tal fine, per quanto di interesse per il presente ricorso, venivano banditi, un concorso ordinario per titoli ed esami (D.M. 499/20), una procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione (D.M. 497/20), una procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo (D.M. 510/20), nonché una procedura per l'istituzione delle nuove graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il conferimento delle supplenze temporanee per il biennio 2020/21 e 2021/22 (O.M. 60/20 e D.D.le 858/20).

La Prof.ssa Giulia Ticli, in qualità di insegnante tecnico-pratico (ITP), presentava, nei termini, le domande di partecipazione a tutte le suddette procedure selettive, inclusa quella per l'inserimento nella II<sup>a</sup> Fascia delle graduatorie per le supplenze (G.P.S.) per la Classe di Concorso BA-02, Conversazione di lingua straniera Francese, per aspirare ad un incarico nelle scuole secondarie superiori della provincia di Palermo che includono nei loro programmi tale offerta formativa.

Appare utile aggiungere che l'odierna ricorrente proveniva dalla III<sup>a</sup> Fascia delle Graduatorie di Istituto per la medesima classe di concorso (BA-02 Conversazione Lingua Straniera) e che in veste di supplente con contratti a tempo determinato aveva lavorato nelle scuole del palermitano quale insegnante tecnico-pratico (ITP) durante tutto il triennio 2017/18 - 2018/19 - 2019/20, sì da maturare anche il requisito dell'anzianità di servizio e il relativo punteggio, richiesti per la partecipazione ai concorsi straordinari.

Inoltre, sotto il profilo del possesso dei titoli di studio e di quelli professionali, la Prof.ssa Ticli vantava un curriculum di tutto rispetto avendo conseguito il titolo estero di laurea magistrale in psicologia e i 24 CFU richiesti dalla normativa vigente (art. 5 comma 2 D.L.vo n° 59/2017) nelle materie educative, didattiche e psico-antropologiche necessari per intraprendere la carriera di docente.

La stessa era in possesso di numerosi altri attestati di qualifica, come quello di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei diversamente abili e di Assistente Braille per i non vedenti, oltre alla Certificazione di conoscenza della Lingua Inglese livello C-1.

Con espresso riferimento al titolo di studio conseguito all'estero, si precisa che la ricorrente, dopo diverse esperienze vissute in Francia tra il 2006 e il 2010 volte all'apprendimento della lingua, in un periodo compreso tra il 2013 e il 2017 trasferiva la propria residenza a Parigi (certificato AIRE in atti) e lì conseguiva la laurea magistrale in psicologia presso l'Università Pubblica della Sorbona di Parigi-Villetaneuse (Master 1 e Master 2), partecipando, altresì, a un tirocinio abilitante all'esercizio della professione di psicologo, giusta attestazione rilasciata il 30.10.2017 dal Ministero dell'Insegnamento Superiore, della Ricerca e dell'Innovazione francese (Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation).

Sicché, già a far data dall'anno scolastico 2017/18, allorché era rientrata in Italia, e per tutto il triennio successivo, fino al luglio del 2020, la ricorrente aveva rivestito l'incarico di conversatore di lingua francese in virtù del possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (Francia), assistito da dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia (in atti), da ciò potendosi ricavare la circostanza che la domanda di inserimento per il triennio 2017/2020 nelle graduatorie di istituto e di circolo per la 3<sup>a</sup> Fascia era già stata oggetto di positiva valutazione da parte dell'amministrazione scolastica.

Nel prosieguo, la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n° 60/2020 e del successivo Bando n° 858/2020 aprivano la possibilità alla Prof.ssa Ticli di presentare domanda per l'inserimento nella II<sup>a</sup> Fascia delle GPS della provincia di Palermo, sempre per la Classe di Concorso BA-02 – Conversazione di lingua straniera Francese, facendo valere sia il menzionato titolo di studio conseguito all'estero che i titoli di servizio maturati medio tempore durante il trascorso triennio.

Il primo settembre del 2020, con la pubblicazione della Graduatoria per le Supplenze, l'USR Sicilia - in un primo momento - includeva la Prof.ssa Ticli tra i primi posti della classe di concorso BA02, riconoscendole la 5<sup>a</sup> posizione con punti 52 (in atti), salvo ritornare sui propri passi pochi giorni dopo, assumendo l'impugnato provvedimento di rettifica del 17.9.2020 (pubblicata sul sito dell'U.S.R.-Sicilia il 18.9.2020).

Infatti, il medesimo U.S.R. disponeva il depennamento in via definitiva della Prof.ssa Ticli per una asserita invalidità del titolo posseduto, in quanto l'istante aveva prodotto un (testuale): “... *diploma di laurea conseguito in Francia piuttosto che Diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito all'estero giusto DPR 14/02/2016 n° 19 – tabella b pubblicato in gazzetta ufficiale n° 43 del 22/02/2016.*”, come è dato evincersi dalla dichiarazione per presa visione fatta sottoscrivere dall'Istituto “Ninni Cassarà” di Palermo in data 28.09.2020, all'atto dell'accesso al procedimento amministrativo di cui si discute.

Tanto premesso, gli impugnati provvedimenti risultano illegittimi per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

- 1. ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.**
- 2. VIOLAZIONE E INOSSERVANZA DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/90. MANCANZA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

- 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. N° 19/2016  
NONCHE' DELLA ALLEGATA TABELLA B, CLASSE DI CONCORSO BA02 –  
CONVERSATORI LINGUA STRANIERA FRANCESE.**
- 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1, 4 E 5 DEL D.L.VO N°  
59/17, IN RELAZIONE ALLA L. N° 107/2015.**
- 5. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI  
TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3,  
4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Si adisce codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio atteso che col presente ricorso si promuove l'impugnativa di atti a contenuto generale promananti dal Ministero dell'Istruzione.

Nel caso di specie, l'Ufficio periferico del Ministero, l'U.S.R. Sicilia, ha ritenuto di dovere escludere la Prof.ssa Ticli dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze sulla scorta di una asserita invalidità del titolo di studio prodotto dalla candidata all'atto della presentazione della domanda di inclusione nella 2<sup>a</sup> Fascia per la Classe di Concorso BA-02, Conversatore in lingua straniera Francese.

Le motivazioni della cancellazione apprese presso il Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" il 28.9.2020, espressamente individuato quale scuola polo delegata dall'U.S.R. Sicilia ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'O.M. 60/2020 per l'esame preliminare delle domande di inserimento nella Graduatoria, non sembrano lasciare dubbi sulla erronea interpretazione e sulla falsa applicazione del regolamento contenuto nella Tabella B, annessa al D.P.R. n° 19 del 2016, di cui si fa richiamo nell'O.M. 60/20 e nel D.Dle 858/20.

Si premette che detto D.P.R., nel disporre il riordino e la razionalizzazione delle Classi di Concorso a cui ricondurre le singole materie oggetto di insegnamento nelle istituzioni scolastiche,

offre un quadro riepilogativo dei titoli di studio occorrenti per l'accesso alla professione di docente in funzione delle diverse discipline.

Nel caso della Classe di Concorso B-02, alla quale fa capo la Conversazione in lingua francese BA-02, la Tabella B, allegata al citato D.P.R. n° 19/2016, prevede il possesso di un *“Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, **corrispondente** a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali”*.

Tanto premesso, si ritiene che il tenore letterale del regolamento per la Classe di concorso BA-02, ovvero il *“titolo di studio corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado”*, faccia un chiaro riferimento al possesso da parte del candidato di un requisito minimo per potere accedere ai ruoli dell'amministrazione scolastica in qualità di docente I.T.P. di lingua straniera e non già di un requisito unico o esclusivo.

Peraltro, le funzioni che il Conversatore di lingua straniera è chiamato a svolgere nelle scuole e il tenore stesso della citata disposizione regolamentare contenuta nella Tabella B non lasciano dubbi sul fatto che il titolo di studio richiesto per l'accesso a tale classe di concorso sia aspecifico, perché non viene in considerazione l'area scientifica o letteraria nella quale il titolo medesimo si consegue.

Quel che rileva, ai fini dell'accesso, è che sia stato conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di insegnamento sia quella ufficiale, in antitesi con tutte le altre classi di concorso delle materie tecno-pratiche, per le quali è necessario il possesso da parte del candidato di un titolo di studio coerente con la disciplina da insegnare.

La logica conseguenza è che l'impugnato provvedimento affermativo della invalidità del titolo di studio fatto valere dalla ricorrente (laurea magistrale conseguita in Francia) e il conseguente provvedimento di cancellazione dalla Graduatoria, sol perché diverso, per grado,



rispetto al Diploma di Scuola Secondaria, appaiono illegittimi per una irragionevole interpretazione ed una errata applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che si assumono violate e che, invece, ove rettamente intese dall'amministrazione, risulterebbero del pari illegittime nelle parti a tal fine precauzionalmente impugnate.

A conforto del superiore assunto difensivo, ovvero dell'idoneità di una laurea straniera quale titolo per la conversazione, sovviene la sentenza n° 5306 del 28.6.2006 del Tar Lazio, Sezione Terza Bis, che in ordine a tale specifico punto, decidendo un ricorso per opposizione di terzo (alla sentenza n° 100073 del 2002), in un caso del tutto sovrapponibile a quello della Prof.ssa Ticli, odierna ricorrente, ha motivato riaffermando le medesime argomentazioni della sentenza opposta, ovvero offrendo una interpretazione logica della citata disposizione regolamentare contenuta nell'allora vigente Tabella C del D.M. 39/1998 (per inciso, si precisa che a seguito del riordino delle classi di concorso operato dal D.P.R. 19/16, l'allegata Tabella B riproduce senza modifiche il contenuto della Tabella C dell'abrogato D.M. 39/98).

Il Tar del Lazio, in proposito, ha sostenuto che: *"La necessità di un titolo di istruzione superiore per l'accesso al suddetto corso e il carattere universitario dei colleges nei paesi ad ordinamento di tipo anglosassone qualificano il diploma conseguito dal sig. Giuliani come titolo superiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, utile quest'ultimo - secondo le disposizioni ministeriali - ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti e per l'inserimento nella graduatoria degli aspiranti alle supplenze, da cui il ricorrente è invece stato escluso".*

*Sulla base delle riferite considerazioni, la sentenza (opposta dal terzo n.d.r.) così concludeva: "In quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso (ed equiparabile, con le opportune distinzioni, alle cosiddette "lauree brevi" del nostro ordinamento) esso può essere ritenuto parimenti valido, come da dominante giurisprudenza del Consiglio di Stato".* (enfasi aggiunta)

La medesima sentenza del Tar Lazio n° 5306/06 ha, altresì, precisato che: *“La dichiarazione di valore, rilasciata dal Consolato Generale d'Italia di Melbourne, non lascia dubbi sul fatto che il titolo conseguito dal Giuliani (associated diploma of business) costituisca "titolo di studio accademico"”*.

*Il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 39, per l'insegnamento nella classe di concorso 303C - Conversazione di lingua straniera Inglese (classe di concorso poi divenuta C032) (oggi B-02 n.d.r.) ha richiesto il possesso del seguente requisito: "Titolo di studio conseguito nel paese o in un altro dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali"”*.

*Orbene, il dato letterale della riportata disposizione smentisce la prospettazione difensiva che imputa alla sentenza opposta di avere erroneamente applicato i principi in materia di equipollenza di titolo di studio.*

*In realtà, la disposizione regolamentare nel prevedere il titolo di studio per l'insegnamento della conversazione della lingua inglese parla **di titolo di studio corrispondente e non di titolo di studio equipollente**, espressione quest'ultima che sottende profili semantici e giuridici affatto peculiari (la tematica dei titoli di studio equipollenti assume particolare rilievo nell'ambito dei pubblici concorsi) e che non sarebbe stato congruo utilizzare nei riguardi di titoli di studio conseguiti in paesi stranieri.”*.

Le argomentazioni della sentenza testé citata rendono evidente l'irragionevolezza ed l'illegittimità dell'opzione attinta dall'amministrazione scolastica di esclusione dell'odierna ricorrente, ma ad ulteriore conferma della denunciata illegittimità dei provvedimenti impugnati appare utile evocare altre due considerazioni.

La prima, è il richiamo alle disposizioni introdotte con il D.L.vo n° 59/2017 che agli articoli 1, 4 e 5, in attuazione della riforma della scuola (L. 107/15), prevedono la valorizzazione culturale della professione del docente, con la previsione di meccanismi di accesso all'insegnamento subordinati al possesso da parte degli aspiranti di titoli di studio di rango accademico e di titoli professionali conseguiti nelle aree educative, formative e psico-pedagogiche, che la ricorrente possedeva alla data della domanda (certificazione CFU e attestati specifici in atti).

Tali direttive, peraltro, trovano conferma nelle più recenti disposizioni regolamentari contenute nei Bandi di concorso per le procedure di reclutamento del personale docente del 2020, nella specie, i citati D.M. 497 e 499 del 21.4.2020 e il D.M. 510 del 23.4.2020, tutti pubblicati nella G.U. n° 34 del 28.4.2020, i cui Allegati C e D (versati in atti) dettano per i conversatori in lingua straniera una disciplina specifica e derogatoria rispetto alle altre classi di concorso per le materie tecno-pratiche, disponendo testualmente che: *“Per i posti relativi a “conversazione in lingua straniera, B-02” è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I° o II° livello conseguiti nel paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale.”*.

Da tanto, emerge con evidenza come le nuove disposizioni per il reclutamento del personale docente da inserire nei ruoli dell'amministrazione scolastica, per la classe di concorso B-02, includano tra i titoli di studio valutabili la laurea conseguita all'estero, com'è logico che sia e come già pacificamente ritenuto dalla citata giurisprudenza, e come appaia illegittimo, contraddittorio ed erroneo l'avere escluso analoga possibilità alla ricorrente precludendole l'inserimento nella Graduatoria.

La pubblica amministrazione resistente avrebbe operato, quindi, una scelta del tutto illogica, irrazionale ed illegittima, poiché per le procedure concorsuali ordinarie e straordinarie (di cui ai D.M. 497-499-510 del 2020) per la selezione degli insegnanti tecno-pratici di lingua

straniera ha previsto espressamente che la laurea conseguita all'estero valga quale titolo valutabile, mentre per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ne avrebbe escluso la validità in virtù di una applicazione letterale della Tabella B del D.P.R. n° 19/2016, già smentita da pacifica interpretazione giurisprudenziale.

La seconda considerazione guarda l'omessa valutazione da parte dell'U.S.R. dei titoli professionali, in applicazione della più volte citata Tabella B che prevede la verifica del titolo di studio “... *congiuntamente ai titoli professionali*”.

Invero, la Prof.ssa Tieli poteva vantare numerosi titoli professionali nelle materie educative, didattiche, antropologiche e psicologiche (versati in atti), oltre ad un titolo accademico di sicuro riferimento, avuto riguardo alle finalità formative ed educative che il docente è chiamato ad assolvere, distinguendosi per merito rispetto a tutti gli altri aspiranti alla medesima classe di concorso stabilmente inseriti in graduatoria.

Da ciò se ne desume la palese irragionevolezza dell'azione amministrativa, la disparità di trattamento e la violazione di legge per inosservanza ed omessa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n° 19/16 Tabella B nella parte in cui dispone la valutazione del titolo di studio “... *congiuntamente ai titoli professionali*”.

\* \* \*

Esaminando il caso da un profilo diverso, non vanno taciute altre circostanze che conducono a ritenere perfettamente fungibili tra loro il titolo di studio accademico conseguito dalla ricorrente e un qualunque diploma di scuola superiore francese.

Si premette col dire che non appare revocabile in dubbio la circostanza che la ricorrente fosse abile nella lingua d'oltralpe ben prima del suo trasferimento a Parigi nel 2013 perché, diversamente, non si vede come avrebbe potuto affrontare un corso di studi di livello universitario senza le necessarie competenze linguistiche.

In secondo luogo, si osserva che la permanenza in Francia per la frequenza del corso di laurea magistrale in psicologia si è protratta per un numero di anni più che apprezzabile, in una fase giovanile della vita che le ha offerto l'occasione di maturare una esperienza umana e una formazione linguistica non dissimili (se non più profonde e consapevoli) rispetto a quelle di un giovane studente di liceo francese.

Infatti, il trasferimento della propria residenza a Parigi, ove ha vissuto per alcuni anni, la frequenza delle lezioni e il superamento di esami scritti e orali in lingua francese al termine di ogni ciclo di lezioni, il tirocinio professionale per due semestri presso cliniche e studi privati di psicologia hanno consentito alla ricorrente di acquisire un grado di approfondimento della lingua e un bagaglio di conoscenze degli usi e costumi della società francese che è andato ben oltre il mero apprendimento didattico.

Si richiama in proposito C.d.S. n° 6898/2011, dove si sostiene che *"... un titolo di studio superiore non possa comportare esclusione da posizioni lavorative, per le quali sia prescritto un titolo inferiore. (...) La prevalente giurisprudenza, d'altra parte, ritiene che i criteri di equipollenza dei titoli di studio, validi per l'ammissione a pubblici concorsi, debbano risultare dal bando o da disposizioni normative, ma l'affinità tra materie di insegnamento - ove valutabile ai meri fini dell'esperienza maturata - può essere oggetto di apprezzamento discrezionale, sindacabile sotto gli ordinari profili della corretta rappresentazione della realtà e della ragionevolezza: profili non ravvisati nel caso di specie, nei termini in precedenza illustrati (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. Stato, VI, 11 ottobre 1990, n. 903)".*

In ultimo, a riprova della padronanza della lingua francese da parte della ricorrente e della sua idoneità a ricoprire meritevolmente il ruolo di insegnante di conversazione, basti considerare gli incarichi in qualità di interprete conferitigli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

per i minorenni di Palermo (documenti versati in atti) per il compimento di atti istruttori di particolare importanza.

**In ordine alla domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.**

Le conseguenze lesive dell'impugnato provvedimento di cancellazione della ricorrente dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze, sia sul piano economico che professionale, si sono manifestate immediatamente dal 25.9.2020, in occasione della convocazione dei docenti della 2<sup>a</sup> Fascia da parte dell'U.S.R. Sicilia, allorché si è proceduto alle assegnazioni degli incarichi di supplenza annuale per le cattedre ancora vacanti nella provincia di Palermo.

Infatti, l'ultimo incarico disponibile per la supplenza annuale di 2<sup>a</sup> Fascia, per la Classe di concorso BA-02 per l'anno scolastico 2020/21 presso l'Istituto Statale "Santi Savarino" di Partinico (PA), veniva assegnato ex art. 12 O.M. 60/2020 alla Prof.ssa D'Alessio Gaelle Sabrina, un aspirante docente di conversazione in lingua francese che occupava una posizione in graduatoria inferiore rispetto a quella della ricorrente, ma che per effetto dell'illegittimo depennamento traeva un inaspettato beneficio.

Alla suddetta perdita economica e professionale grave, che appare riparabile solo mediante l'adozione di misure cautelari di reintegra, si aggiunga l'ulteriore danno derivante dal fatto che l'U.S.R. Sicilia, contestando, in radice, la validità del titolo di studio conseguito all'estero, ha escluso - automaticamente - la ricorrente anche da tutte le graduatorie interne degli Istituti della provincia di Palermo, ai quali la ricorrente aveva rivolto domanda di inserimento contestualmente alla richiesta di inserimento nelle G.P.S..

Dalla declaratoria di invalidità del titolo di studio, infatti, consegue l'impossibilità di potere ambire, in luogo dell'incarico annuale, alle supplenze brevi assegnate dai Dirigenti Scolastici per sopperire ai vuoti di organico temporanei ai sensi dell'art. 13 O.M. n° 60/2020, attesa l'unicità della Graduatoria per le Supplenze a livello provinciale e l'obbligatorietà della sua adozione per i

Dirigenti medesimi ai fini del conferimento di qualsivoglia supplenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della prefata ordinanza e dell'art. 1 del Decreto Dipartimentale n° 858/2020.

In ultimo, va puntualizzato che la perdita di chance non si limita al mancato incarico annuale che la Prof.ssa Ticli avrebbe ricoperto con certezza laddove non fosse intervenuta la sua esclusione dalla graduatoria e all'impossibilità di aspirare alle supplenze temporanee, ma rischia di riflettersi negativamente negli anni a venire avuto riguardo alla legittima aspirazione della ricorrente ad una progressione in carriera senza battute di arresto.

Infatti, il mancato incarico di supplenza determina l'impossibilità di conseguire il punteggio annuale che concorre a formare i cosiddetti titoli di servizio e i cui effetti la penalizzeranno in futuro nella competizione con gli altri insegnanti che la eguagliano o la seguono in graduatoria, con evidente nocumento economico e professionale grave e irreparabile.

Per quanto sopra e in accoglimento dei motivi di ricorso voglia

#### **L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

- adottare le misure cautelari che riterrà più opportune e respingere tutte le eccezioni e le difese avversarie;
- ritenere fondati i motivi di ricorso e accoglierli nel merito, e per l'effetto:
- ritenere illegittimi gli impugnati provvedimenti, unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali,
- annullare il provvedimento con cui viene dichiarato invalido il titolo di studio della ricorrente, del quale si conosce solo la motivazione, perché mai notificato,
- annullare il provvedimento di depennamento dalla Graduatoria provinciale per le Supplenze del 17.9.2020, pubblicato il 18.9.2020;

- annullare il provvedimento del 25.9.2020 di assegnazione della cattedra annuale presso l'I.T.S. "Francesco Ferrara" di Palermo e l'Istituto "Santi Savarino" di Partinico alla Prof. D'Alessio Gaëlle Sabrina;
- per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, USR Sicilia, sede di Palermo, di inserire la Prof.ssa Giulia Ticli nella II^ Fascia della Graduatoria Provinciale per le Supplenze per la Classe di Concorso BA-02, conversazione in lingua straniera Francese, nel posto che le compete in ragione del punteggio maturato, con tutte le statuizioni che ne conseguono ai fini dell'attribuzione degli incarichi annuali;
- condannare il Ministero dell'Istruzione e l'U.S.R. Sicilia a pagare in favore del ricorrente gli onorari e le spese del presente giudizio, oltre al rimborso generale del 15%, iva e c.p.a. come per legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso verte in materia di rapporti di pubblico impiego e che la ricorrente ha dichiarato per il 2019 un reddito imponibile inferiore al limite stabilito dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. n° 115/2002.

Palermo, 10.10.2020

Avv. Alessandro Ticli



### **NOTIFICHE A MEZZO PEC**

1. al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), CF 80185250588, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
2. all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, sede di Palermo, CF 80012100824 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
3. al Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà, con sede a Palermo in Via Don Orione 44 90146 Palermo, CF 97291730824, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato, difeso e domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

### **NOTIFICHE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO**

Istante la Prof.ssa Giulia Ticli, nata a Palermo il 10.8.1991, come sopra rappresentata difesa e domiciliata io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo ho dato copia del presente a:

4. alla Prof.ssa D'Alessio Gaele Sabrina, domiciliata c/o il luogo di lavoro Istituto Tecnico Commerciale "Francesco Ferrara", con sede in Via Sgarlata n° 11 – 90133 Palermo, dandone copia in busta chiusa all'addetto alla ricezione degli atti:
5. la Prof.ssa Corinne Latteur, domiciliata presso la propria abitazione di via Giovanni Aurispa n° 72 - 90145 Palermo, dandone copia a mani di: